

STATUTO

TITOLO I – Disposizioni generali

Articolo 1 – Denominazione e Sede

E' costituita l'Associazione culturale denominata "ALT(R)I SPAZI - ASSOCIAZIONE CULTURALE ETTORE PAGANI" d'ora in avanti "l'Associazione".

L'associazione ha sede legale in Corso San Gottardo 22 – 20136 Milano.

La durata dell'associazione è illimitata; potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea approvata con almeno i tre quarti dei voti.

Articolo 2 – Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 3 – Efficacia dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i Soci dell'associazione. Esso regola l'attività dell'associazione.

Articolo 4 – Modificazioni dello Statuto

Il presente Statuto può essere modificato con delibera dell'Assemblea e con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Articolo 5 – Interpretazione dello Statuto

Lo Statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

TITOLO II – Finalità dell'Associazione

Articolo 6 – Scopi

L'Associazione si propone di promuovere e diffondere forme d'arte, di cultura e di comunicazione legate al mondo della montagna, dei viaggi, dell'avventura, dell'esplorazione, dell'alpinismo, alla natura in generale. In particolare attraverso:

- rassegne di cinema;
- mostre di arte varia (fotografia, pittura, scultura, manifesti, artigianato ecc.);
- presentazione e/o realizzazione di libri, monografie, cataloghi, opuscoli, guide ecc.;
- promozione di educazione ambientale negli ambiti scolastico-giovanili;
- organizzazione di concorsi a tema per la divulgazione dei temi etici e ambientali;
- assegnazione di premi per opere filmiche amatoriali;
- organizzazione di dibattiti e confronti pubblici;
- interazione con gli enti pubblici per partecipare attivamente ad una adeguata programmazione culturale e per la gestione sociale degli impianti e delle istituzioni culturali, turistiche, sportive e ricreative posti in essere dagli enti pubblici.

L'Associazione svolge la sua attività senza fini di lucro è apolitica e non ha fini di carattere sindacale, ed intende essere retta e regolata oltre che dal codice civile art. 14 e successivi, dalla lettera c) art. 87 DPR 22.12.1986 n° 917 e dall'art. 108 del medesimo Decreto.

TITOLO III – Soci

Articolo 7 – Ammissione e Categorie

- Sono *Soci Fondatori*

i Soci che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

- Possono essere *Soci Ordinari*

tutte le persone che ne condividono le finalità.

Diventano Soci Ordinari coloro la cui domanda di ammissione, corredata da un curriculum professionale e dalla presentazione di due Soci fondatori, venga accettata dall'Assemblea dei Soci fondatori con il voto favorevole dei 3/4 degli stessi.

- Possono essere *Soci Sostenitori*

tutte le altre persone fisiche, le Società e gli Enti che risultino interessati all'attività dell'associazione.

La durata della loro associazione sarà stabilita, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8 – Diritti

I Soci Ordinari e i Soci Fondatori hanno il diritto di voto nelle assemblee e quindi il diritto di eleggere gli Organi dell'associazione.

Tutti i Soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto.

Articolo 9 – Doveri

Il comportamento dei Soci verso gli altri Soci ed all'esterno dell'associazione è attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale.

I Soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale per l'ammontare stabilito dal Consiglio Direttivo.

I Soci hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai sensi di legge.

Il Consiglio direttivo può determinare compensi a favore dei Soci che svolgano la loro attività nell'ambito della Associazione per il conseguimento dello scopo sociale.

Articolo 10 – Esclusione

Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dei Soci, con la maggioranza di cui all'art. 21 comma 1, dopo aver ascoltato le eventuali giustificazioni dell'interessato.

Si perde altresì la qualità di Socio per:

- dimissioni, presentate per iscritto entro il 31 dicembre di ogni anno;
- morosità superiore ai 3 anni.

TITOLO IV – Gli Organi

Articolo 11 – Indicazione degli organi

Sono Organi del C.I.P.U.:

- *L'Assemblea dei Soci*
- *Il Consiglio Direttivo*

Capo I – L'Assemblea

Articolo 12 – Composizione

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano fra i presenti.

Articolo 13 – Funzioni

L'Assemblea ha il compito di:

- approvare il bilancio consuntivo e di previsione del Consiglio Direttivo;
- approvare le modifiche dello Statuto;
- eleggere ogni 3 anni i componenti del Consiglio Direttivo;
- revocare il Consiglio Direttivo;
- deliberare su argomenti all'ordine del giorno;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare in merito all'esclusione ed ammissione di Soci.

Articolo 14 – Convocazione e validità dell'Assemblea, votazione e verbalizzazione

Ai sensi dell'art. 20 C.C. l'Assemblea si riunisce ogni qualvolta almeno un terzo dei Soci lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno.

L'Assemblea è convocata con avviso scritto inviato, anche a mezzo fax e/o posta elettronica, al domicilio di tutti i Soci almeno otto giorni prima dell'adunanza ai sensi dell'art. 2484 Codice Civile.

L'Assemblea, ai sensi dell'art.21 C.C. è valida in prima convocazione con la presenza della metà dei Soci ed in seconda convocazione, dopo almeno un'ora, con qualsiasi numero di Soci.

L'Assemblea delibera (art.21 C.C.) a maggioranza dei voti dei presenti ad eccezione delle delibere di modifica dello Statuto e di revoca del Consiglio Direttivo, per le quali è richiesta una maggioranza dei due terzi dei voti.

Il Consiglio Direttivo nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, non ha diritto di voto.

I voti sono palesi.

Il Socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio avente diritto di voto mediante delega scritta.

Tale delega non può essere rilasciata ad Amministratori o a membri del Consiglio Direttivo.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la validità delle deleghe.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Capo II – Il Consiglio Direttivo

Articolo 15 – Composizione

E' formato da 3 a 5 persone.

Possano fare parte del Consiglio Direttivo oltre ai Soci con diritto di voto anche terze persone con determinati requisiti morali.

Il Consiglio Direttivo è composto da persone elette democraticamente dall'Assemblea, con le modalità di cui all'art. 14 del presente Statuto.

Il Consigliere che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo non intervenga alle riunioni del Consiglio Direttivo è considerato dimissionario.

In caso di dimissioni o di decesso di un componente del Consiglio Direttivo, verrà cooptato un nuovo componente.

Per la composizione del primo Consiglio Direttivo, vedi art. 30 dello Statuto.

Articolo 16 – Funzioni

Il Consiglio Direttivo svolge, su indicazione dell'Assemblea, le attività relative all'Associazione.

In particolare il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- provvedere all'indirizzo generale e allo sviluppo dell'Associazione;
- attuare i deliberati dell'Assemblea;
- sovrintendere e provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria delle attività dell'Associazione
- sottoporre all'Assemblea i bilanci consuntivi e di previsione ed il programma di lavoro per il futuro;
- riunire l'Assemblea, almeno una volta all'anno;
- fissare la quota associativa annuale per i Soci;

Il Consiglio Direttivo potrà farsi coadiuvare, ove lo ritenga opportuno, da terzi da esso nominati, anche a carattere permanente, per le attività e le manifestazioni volte al raggiungimento degli scopi statutari.

Articolo 17 – Durata

La durata in carica del Consiglio Direttivo è di 3 anni.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea, con la maggioranza dei due terzi dei voti.

Articolo 18 – Convocazione, validità, votazione e verbalizzazione

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o i due terzi del Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno e comunque almeno una volta all'anno.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo il Consiglio stesso decade e l'Assemblea deve provvedere a rieleggere un nuovo Consiglio.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei voti: ciascun componente ha diritto ad un voto e, a parità di voti, prevarrà il voto del Presidente.

Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Il verbale è tenuto, a cura del segretario, nella sede dell'Associazione.

Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e trarne copia.

TITOLO V – Il Patrimonio

Articolo 19 – Indicazione delle risorse

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- beni mobili e immobili;
- contributi e sponsorizzazioni;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- quote associative;
- ogni altro tipo di entrate non a carattere commerciale.

Articolo 20 – I beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili e beni registrati mobili possono essere acquisiti dall'Associazione e sono ad essa intestati.

I beni mobili di proprietà dei soci o di terzi possono essere dati in comodato gratuito all'Associazione.

I beni immobili, i beni registrati mobili nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione

sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede stessa e può essere consultato dai Soci.

I fondi saranno depositati in un apposito conto corrente bancario intestato all'Associazione.

Il Presidente, con firma libera, potrà operare sullo stesso e potrà delegare altri membri del consiglio ad operare sui conti correnti intestati all'Associazione.

Articolo 21 – Contributi

I contributi dei Soci sono costituiti dalla quota associativa annuale per l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

Altri contributi straordinari possono essere elargiti dai Soci o da persone fisiche o giuridiche (per es. da aziende, a fronte di una loro visibilità durante le manifestazioni).

Articolo 22 – Erogazioni, donazioni, lasciti

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sull'utilizzazione delle stesse, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal Consiglio Direttivo, che delibera sull'utilizzazione degli stessi, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Articolo 23 – Rimborsi

I rimborsi relativi alle spese sostenute per ogni attività sono accettati dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'utilizzazione dei rimborsi, che dovrà essere in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Articolo 24 – Devoluzione dei beni

In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti a favore di altri Enti o Associazioni aventi finalità simili.

I beni ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari.

TITOLO VI – Il Bilancio

Articolo 25 – Bilancio consuntivo e provvisorio

Il bilancio dell'Associazione è annuale: inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Articolo 26 – Formazione e contenuto del bilancio

I bilanci consuntivo e preventivo vengono disposti dal Consiglio Direttivo, entro 90 giorni dall'inizio dell'anno.

Articolo 27 – Approvazione del bilancio

I bilanci consuntivo e preventivo sono approvati dall'Assemblea, con voto palese, entro il 30 aprile di ciascun anno.

I bilanci consuntivo o preventivo sono depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni antecedenti la seduta e possono essere consultati da ogni Socio.

TITOLO VII – Dipendenti e Collaboratori

Articolo 28 – Dipendenti

L'associazione può assumere dipendenti, il cui inquadramento e qualifica vengono decisi dal Consiglio Direttivo.

I rapporti di lavoro sono disciplinati dalla legge e dai rispettivi contratti di lavoro.

I dipendenti sono, ai sensi di legge e di contratto di lavoro, assicurati contro malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi.

Articolo 29 – Collaboratori di lavoro autonomo

L'Associazione può giovare dell'opera di collaboratori autonomi di lavoro, il cui compenso è stabilito dal Consiglio Direttivo.

I rapporti di lavoro sono disciplinati dalla legge e da eventuali contratti di lavoro.

I collaboratori di lavoro autonomo sono, ai sensi di legge e di contratto di lavoro, assicurati contro malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi.

TITOLO VIII – Disposizioni transitorie e finali

Articolo 30 – Norme transitorie per la prima nomina degli Organi dell'Associazione

Il primo Consiglio Direttivo sarà formato dai Soci Fondatori, nelle persone di:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Il primo Consiglio Direttivo eleggerà al suo interno il Presidente.

In caso di dimissioni o decesso di un componente di tale Consiglio Direttivo verrà cooptato un nuovo componente.

Articolo 31

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle leggi vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.